



DECRETO 23 marzo 1995 n.43 (pubblicato il 24 marzo 1995)

Riconoscimento giuridico Ordine Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.49 del 6 febbraio 1995;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

E

STATUTO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

- Art. 1 -

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)

E' costituito l'Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28 e dal presente Statuto.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Ingegneria o in Architettura che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28 e dal presente Statuto.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

- Art. 2 -

(Sede)

L'Ordine degli Ingegneri e Architetti ha sede nella Repubblica di San Marino in via Ca' dei Lunghi, 132 a Cailungo.

L'Albo degli Ingegneri e degli Architetti è tenuto dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti a tenore della legge 20 Febbraio 1991 n° 28 e delle norme del presente Statuto.

- Art. 3 -

(Scopi)

L'Ordine degli Ingegneri e Architetti, nella piena autonomia sancita dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

1. dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione;
2. salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
3. attuare le aspirazioni sociali degli iscritti e tutelare gli interessi dei medesimi;

4. vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
5. adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
6. agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

- Art. 4 -

(Oggetto della Professione)

Sono di spettanza dell'Ingegnere e dell'Architetto il progetto, l'organizzazione, la conduzione, la stima ed i collaudi:

1. dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare tutti i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni di ogni specie e per gli interventi successivi sulle medesime;
2. dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di approvvigionamento, di deflusso e di comunicazione;
3. dei lavori inerenti la produzione e la gestione di macchine, impianti e sistemi.

Sono altresì di competenza dell'Ingegnere e dell'Architetto i rilievi, le consulenze, le operazioni peritali e di estimo, gli studi e gli interventi sul territorio, nonché quanto relativo ad ogni applicazione della fisica, della chimica e della geometria.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO

- Art. 5 -

(Iscrizione all'Ordine)

L'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri ed Architetti ed il rilascio del timbro, di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28, ai quali consegue il diritto di esercitare la professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, sono disposti dal Consiglio dell'Ordine su istanza scritta dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
2. avere residenza effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
3. godere dei diritti civili;

4. aver conseguito la laurea in Ingegneria o in Architettura, a seguito di un corso accademico di durata quinquennale, conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altra Università i cui titoli di laurea siano riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine, sulla base di criteri fissati da un regolamento approvato dall'Assemblea;

5. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 7 che segue;

6. aver compiuto il periodo di tirocinio di cui al successivo art. 8.

Il venir meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti nel secondo comma che precede ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio dell'Ordine, allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

- Art. 6 -

(Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri e Architetti ed il rilascio del timbro, di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28, ai quali consegue il diritto di esercitare la libera professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi seguenti.

L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della libera professione di Ingegnere e di Architetto nella Repubblica di San Marino, è consentita a tutti gli iscritti all'Ordine, fatta eccezione per coloro che siano impediti o per legge o per quanto previsto dal contratto di lavoro dipendente.

L'iscrizione all'Albo è sospesa per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

- Art. 7 -

(Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

La Commissione Esaminatrice è composta da 6 membri da scegliersi tra Docenti Universitari come segue: il Presidente nominato dal Deputato alla Giustizia, 2 membri nominati dal Congresso di Stato e 3 membri di nomina del Consiglio dell'Ordine.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del precedente art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dal successivo art. 8.

L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso dalla formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.

Su richiesta di almeno un candidato, l'esame deve avere cadenza annuale.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle procedure e delle formalità da adottarsi per l'indizione dell'esame, per l'iscrizione al medesimo e per l'espletamento delle relative operazioni.

L'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto è altresì concessa a coloro che avranno sostenuto con esito positivo analoga prova d'esame in altri Stati il cui esame di abilitazione sia riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine.

- Art. 8 -

(Tirocinio e Registro dei Praticanti)

Chi intende effettuare il tirocinio professionale deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, punti 1., 2., 3. e 4.

Il tirocinio deve essere espletato per almeno dodici mesi solari e deve effettuarsi nel modo che segue:

1. svolgimento di un periodo di pratica per l'orario normale di lavoro presso un Ingegnere o un Architetto iscritti all'Albo;

frequentazione di uffici o aziende pubbliche sammarinesi, a scelta del tirocinante, per l'orario normale di lavoro e per un periodo di almeno sei mesi solari, da considerarsi comunque entro i 12 mesi di cui al punto 1. del presente articolo.

Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1. del comma che precede sono rilasciati dai titolari degli studi professionali, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante all'anno; quelli comprovanti la frequenza degli uffici o aziende di cui al punto 2. del comma che precede sono rilasciati dai rispettivi capi ufficio o legali rappresentanti, ognuno dei quali ha l'obbligo di accettarne sempre almeno uno.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

I praticanti sono cancellati dall'apposito registro quando vengono iscritti all'Ordine ovvero quando, decorsi sei anni dall'iscrizione, non abbiano ancora superato l'esame di abilitazione.

Il termine iniziale relativo alla durata del tirocinio si computa con decorrenza non anteriore alla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

TITOLO III

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DOVERI DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO

- Art. 9 -

(Doveri generali)

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto, deve tenere una condotta irrepreensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

- Art. 10 -

(Doveri nell'esercizio della professione)

L'Ingegnere e l'Architetto, nell'esercizio delle loro funzioni, devono:

1. svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;

svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli se richiesti, tutte le informazioni sull'attività in corso;

2. adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione;

3. conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza;

4. mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;

5. tutelare l'interesse del committente senza eludere l'applicazione corretta di norme legislative, regolamentari e tecniche,

6. evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;

7. rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali, astenendosi rigorosamente da illecita concorrenza;

8. rispettare le norme deontologiche degli ordini professionali di altri Stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, nei medesimi o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell'Ordinamento Sammarinese.

-Art. 11-

(Divieti nell'esercizio della professione)

E' fatto divieto all'Ingegnere e all'Architetto di:

1. pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;

2. accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie procacciatrici;

3. usare espressioni sconvenienti ed offensive negli iscritti e nell'attività professionale;

4. accettare l'incarico di progettazione di opera oggetto di concorso in cui sia o sia stato consulente dell'ente banditore o membro della Commissione Giudicatrice;

5. fornire prestazioni professionali a privati ricadenti nell'area oggetto di un piano urbanistico eseguito per incarico della Pubblica Amministrazione, sino all'avvenuta approvazione del piano stesso;

6. presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo;

7. prestare la propria firma o abbinarla a quella di tecnici diplomati;

8. presentare elaborati singolarmente senza la firma del Capo Gruppo o di tutti i componenti, qualora l'incarico sia affidato ad un Collegio professionale;

accettare incarichi di consulente tecnico del Giudice o assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un abituale cliente o per le quali abbia espresso in precedenza giudizio o parere.

- Art. 12 -

(Comportamento nei confronti dell'Ordine e dei colleghi)

Al fine di rendere piu' sereno e coretto lo svolgimento dell'attività professionale, l'Ingegnere e l'Architetto devono mantenere sempre nei rapporti con i colleghi e con l'Ordine un comportamento ispirato dalla lealtà ed al rispetto.

All'Ingegnere e all'Architetto è fatto divieto di:

1. attribuire qualificazioni denigrative ad altro Ingegnere ed Architetto, limitandosi esclusivamente ad oggettive valutazioni solo se chiamato ad esprimere giudizi sul suo operato;

2. accettare incarico professionale in sostituzione ad altro collega, subordinandone l'accettazione all'accertamento che quest'ultimo sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze e rimettendosi in difetto alle decisioni del Consiglio;

3. sostituzioni ad altro iscritto che stia per ricevere un incarico;

4. partecipare a concorsi quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio.

Ogni iscritto all'Ordine è inoltre tenuto a prestare la massima collaborazione al Consiglio, fornendo ogni chiarimento e documentazione richiesti.

Se nel corso della prestazione professionale il committente intendesse imporre la collaborazione con altro professionista, l'iscritto incaricato potrà rifiutarla.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ORDINE

- Art. 13 -

(Organi)

Sono Organi dell'Ordine:

1. l'Assemblea
2. il Presidente
3. il Consiglio
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I

ASSEMBLEA

-Art. 14-

(Definizione)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento.

Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale e di partecipare alle Assemblee con diritto voto sugli argomenti di cui ai punti 1., 2. e 3. dell'art. 15 che segue.

- Art. 15 -

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre ed ha le seguenti competenze:

1. discute e approva o modifica il Bilancio consuntivo del precedente esercizio ed il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
2. provvede alle elezioni dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
5. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dalla legge e dal presente Statuto sia riservato alla sua competenza.

- Art. 16 -

(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

- Art. 17 -

(Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo o da almeno un quarto degli iscritti all'Ordine e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Albo o gli iscritti all'Ordine richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 18 -

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita:

1. in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli iscritti all'Albo;
2. in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art 19 -

(Adempimenti iniziali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della Costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nè la costituzione medesima, nè la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da

astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 20 -

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 21 -

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 12, 27, 28, 29 e 30 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

CAPO II

CONSIGLIO

- Art. 22 -

(Definizione)

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri: due Ingegneri e due Architetti eletti dagli iscritti all'Albo ed un Ingegnere o Architetto iscritto all'Ordine eletto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 23 -

(Poteri)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28 e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi

dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che e dalla legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1. cura la tenuta dell'elenco degli iscritti all'Ordine, dell'Albo e del registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alle Segreterie di Stato, ai Dicasteri, agli Uffici ed Enti pubblici;
2. cura la tenuta degli elenchi per settori di attività prevalente dei professionisti iscritti all'Albo;
3. redige, aggiorna e rende pubblico l'Albo dei Collaudatori di strutture, di cui ai DD.RR. 7 Luglio 1981 n° 56 e 31 Maggio 1982 n° 56, ed assume le competenze ed i poteri ivi demandati al Collaudatore Anziano;
4. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione dell'Ingegnere e dell'Architetto e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;
5. opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;
6. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
7. si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione piu' consona allo spirito della professione, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;
8. si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonchè lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
9. tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
10. propone alla Commissione Nazionale per le Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
11. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
12. delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti all'Ordine o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 17;
13. stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonchè delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere, timbri etc. e per pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;

14. si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;

15. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria e compila annualmente il Bilancio Preventivo ed il conto consultivo;

16. esprime pareri su tutto quanto può avere incidenza sullo svolgimento dell'attività professionale, in particolare su disegni di legge e di regolamento concernenti la professione dell'Ingegnere e dell'Architetto;

17. designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale;

- Art. 24 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

- Art. 25 -

(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 26 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 27 -

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 28 -

(Definizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio Preventivo che su quello Consuntivo.

- Art. 29 -

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori Effettivi, eletti fra gli iscritti all'Ordine, che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

- Art. 30 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

TITOLO V

AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 31 -

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'Ingegnere e dell'Architetto iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza degli Ingegneri ed Architetti ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, ove se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

1. richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
2. censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28,
3. sospensione temporanea dall'Ordine, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
4. cancellazione dall'Ordine, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28;
5. radiazione dall'Albo e, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

- Art. 32 -

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Ordine, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel piu' breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine.

Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il

convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incombenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Ove si proceda per infrazioni punite con 1e sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dall'attività professionale e da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

I provvedimenti di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 31 che precede vengono pronunciati direttamente dal Consiglio dell'Ordine; qualora invece il Consiglio ravvisi l'ipotesi di applicare provvedimenti di cui ai punti 3., 4. e 5. dell'art. 31 che precede nonché le sospensioni cautelari, debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui letto.

- Art. 33 -

(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche il ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 34 -

(Comunicazione della sanzione degli organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai punti 2., 3. e 4. e del superiore art. 40, agli interessati nonché ai soggetti di cui al punto 1. dell'art. 23 che precede.

- Art. 35 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 31, 32, 33 e 34, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 36 -

(Bilancio preventivo e Conto Consuntivo)

Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio preventivo dell'esercizio futuro e del Conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

- Art. 37 -

(Redazione del Conto Consuntivo)

Il Conto Consuntivo, redatto sia nella sua parte economica che in quella patrimoniale tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio .

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ISCRIZIONE ALL 'ORDINE ED ALL 'ALBO

ALL 'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ORDINAMENTO E STATUTO

- Art. 38 -

(Iscrizione)

Tutti gli Ingegneri e Architetti che alla data di entrata in vigore del presente Decreto sono già iscritti al previgente Ordine degli Ingegneri e Architetti, riconosciuto dal Consiglio dei XII in data 20 Febbraio 1980, ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 1., 2., 3. e 4. di cui all'art. 5 che precede, sono iscritti all'Ordine degli Ingegneri e Architetti, senza necessità del tirocinio di cui all'art. 8 che precede e dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 che precede; analogamente, se in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6 sono iscritti al relativo Albo; il tutto con le modalità previste negli articoli che seguono.

- Art. 39 -

(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)

Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine degli Ingegneri ed Architetti ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 che precede, ad eccezione di quelli di cui ai punti 5. e 6., per l'iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 6, per l'iscrizione all'Albo.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a compilare e pubblicare l'elenco di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma che precede è ammesso ricorso per opposizione nonché ricorso al Tribunale Amministrativo, che dovrà decidere entro il decimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.

- Art. 40 -

(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti)

Entro i quindici giorni successivi alla formazione definitiva degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'art. 16 che precede; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite nel precedente Titolo IV.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti all'Ordine ed naturalmente anche all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione ed il contributo annuo e procede quindi alla formale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi.

In attesa dell'iscrizione all'Ordine e all'Albo, così come disciplinati dal presente Capo, gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all'Ordine preesistente possono continuare ad esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO II

NORME FINALI

- Art. 41 -

(Ricorsi)

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla Legge 28 Giugno 1989 n° 68.

- Art. 42 -

(Azioni disciplinari)

Le norme contenute nella legge 20 febbraio 1991 n° 28 e nel presente Statuto in materia di sanzioni disciplinari si applicano alle sole infrazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

- Art. 43 -

(Entrata in vigore del presente Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Ingegneri e Architetti.